

Roma, 7 ottobre 2008

A CNCE
CNCPT
FORMEDIL
Via Alessandria 215 00198
ROMA

In riferimento al verbale di accordo siglato il 18 giugno scorso in materia di formazione (Allegato 21), le sottoscritte parti sociali convengono quanto segue.

PRIMO ACCESSO

Con riguardo alla definizione di operaio che acceda per la prima volta al settore, e da considerare tale il lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile; nell'ipotesi di lavoratore straniero, dovrà effettuare le 16 ore colui che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nel settore presso il paese d'origine.

Non dovrà, invece, effettuare tale corso il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio paese d'origine promossi da convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

COMUNICAZIONE NEI TRE GIORNI

Le parti concordano che venga effettuata da parte delle Scuole edili una programmazione dei corsi di formazione di 16 ore per i lavoratori al primo ingresso con una cadenza, almeno nel primo periodo, settimanale. Si conviene che con tale programmazione le Scuole Edili abbiano ottemperato al dettato contrattuale.

Di tale programmazione le imprese dovranno essere informate tempestivamente, al fine di poter usufruire nel migliore dei modi di tale servizio.

La tempestività della comunicazione di cui sopra permetterà alle imprese di poter opportunamente programmare l'inserimento dei lavoratori, dandone pertanto comunicazione sollecitata alla Cassa Edile.

In tale modo, i 3 giorni per la comunicazione, seppure di calendario, non risulteranno incongrui per la predisposizione dei corsi, stante come detto, la loro programmazione quantomeno settimanale.

APPRENDISTATO

Per ciò che concerne il rapporto tra la previsione in esame e la formazione prevista nei casi di apprendistato, le parti sociali convengono che le 16 ore devono essere ricomprese nelle 24 ore di formazione previste dall'art. 92 del CCNL, purché siano effettuate presso la Scuola Edile.

In tale ipotesi le 16 ore di formazione potranno, in linea con la previsione dell'art. 92, essere espletate nell'avvio della fase lavorativa dell'apprendista, escludendo però in tal caso, il rimborso della Scuola all'impresa di cui all'all. 21, previsto qualora la formazione avvenga nei trenta giorni dall'assunzione del lavoratore.

Le parti saranno promotrici di un'azione congiunta al fine di sensibilizzare imprese e lavoratori apprendisti sulla necessità che le 16 ore siano comunque effettuate nel primo corso utile, e cioè quello immediatamente successivo all'assunzione.

ARMONIZZAZIONE CON ARTT. 87 E 110 CCNL E CON IL T.U. SICUREZZA

Le parti concordano che le 16 ore di formazione preassuntiva previste nell'allegato 21 del verbale di accordo devono ricomprendere le ore di formazione contenute negli artt. 87 e 110 del contratto collettivo collegate al primo ingresso nel settore.

Tale previsione inoltre è in linea anche con quanto previsto dall'art. 37 del T.U. sulla Sicurezza nel senso che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e, fatti salvi eventuali adattamenti che potrebbero derivare dalle nuove statuizioni in materia da parte della Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA - CGIL